

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AVELLINO** SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

LANZARA **AVV. VITTORIO** **Presidente**

FRASCA **AVV. FERDINANDO** **Relatore**

MAURIELLO **AVV. ANTONIO** **Giudice**

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 59/06/07 DEL 23/07/2007
sul ricorso n. 421/07

DEPOSITATA IL 23/07/2007

depositato il 20/02/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00117 IVA+IRPEG+IRAP 2003

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

COMMERCIALE SCAPERROTTA SRL

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

L' Ufficio notificava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, con cui esso Ufficio, assumendo che i costi esposti per pubblicità e marketing non potevano essere ammessi, poiché afferenti a prestazioni rese, da soggetti che non rendevano specifiche prestazioni di pubblicità, aveva recuperato a tassazione l'importo dei detti costi.

Parte ricorrente ha impugnato l'avviso detto, contestando l'illegittimità della esclusione dei detti costi, ed assumendo che la loro detrazione era legittima, essendo essi afferenti a pubblicità e marketing specificamente eseguita per l'attività imprenditoriale..

Il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento.

La ricorrente ha dedotto e dimostrato (mediante deposito dei contratti stipulati con i soggetti rendenti le prestazioni per la pubblicità della ricorrente, mediante il deposito dei documenti di pagamento dei compensi ai detti soggetti, e mediante — per talune delle prestazioni — deposito di fotografie illustrative del servizio reso con la messa a disposizione di locali per l'esposizione di cartelloni pubblicitari dell'attività della ricorrente) sia che le prestazioni, servizi ed utilità acquistate erano specificamente inerenti all'attività imprenditoriale della ricorrente, sia che esse erano rese in vantaggio di tale pubblicizzazione di detta attività, sia che i costi affrontati rientrano nei limiti previsti dal Legislatore e sono di entità tale da costituire percentuale esigua del volume di affari della ricorrente, e, quindi adeguati e verosimili.

Non rilevante, ai fini di potersi non ammettere la detrazione di detti costi, è la circostanza che i soggetti rendenti i predetti servizi, prestazioni od utilità, siano soggetti la cui attività non è specificamente quella di fornitura di essi servizi, prestazioni od utilità, poiché tanto non costituisce requisito e presupposto richiesto o imposto dal Legislatore per la detraibilità dei costi per pubblicità o marketing.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti

Avellino, lì 23 luglio 2007

IL RELATORE

IL PRESIDENTE